

POS. CNR N. 625/14
REF. CNR CN. N. 13198



MMCNT - CNR - Amministrazione Centr

t. CI: F:

N. 0030549

17/04/2014



ACCORDO QUADRO

TRA

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

E

IL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ACCORDO QUADRO

TRA

Il **Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato "**CNR**"), con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, Cap. 00185, C.F. 80054330586 - P.I. 02118311006, rappresentato dal Presidente Prof. Luigi Nicolais, presso di esso domiciliato per la carica,

E

Il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano** (di seguito denominato "**CONI**"), con sede in Roma, Largo Lauro De Bosis n. 15, Cap. 00135, C.F. 01405170588 - P.I. 00993181007, rappresentato dal Presidente Dott. Giovanni Malagò, presso di esso domiciliato per la carica,

in seguito congiuntamente denominate anche "le Parti"

Premesso che

- a) il CNR, in base al D.L.vo 31 dicembre 2009 n. 213 e allo Statuto di cui si è dotato con Delibera n. 52/2011 dell'8 marzo 2011, approvata dal MIUR con provvedimento pubblicato sulla GURI del 19 aprile 2011 Serie Generale n. 90, ha il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffusive e innovative anche attraverso accordi di collaborazione e di programmi integrati;
- b) il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le Università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;



- c) le attività del CNR, attualmente si articolano in sette macro aree di ricerca scientifica e tecnologica a carattere interdisciplinare, di cui, all'articolo 55 e 56 del Regolamento di organizzazione e funzionamento, per ciascuna delle quali sono state costituite altrettante unità organizzative, denominate Dipartimenti, con compiti di programmazione, coordinamento e controllo dei risultati e articolati in progetti di ricerca individuati per classi di obiettivi omogenei;
- d) nell'ambito della rete scientifica del CNR il Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l'Energia e i Trasporti fonda le proprie azioni su prodotti e tecnologie abilitanti in grado di rispondere ai bisogni applicativi dei vari utenti (intermedi e finali);
- e) appartengono alla rete scientifica del predetto Dipartimento Istituti che svolgono ricerche di tipo fondamentale nelle discipline di base della fisica dei fluidi e dell'ingegneria in generale;
- f) il CONI conduce ricerche nei campi della fisiologia e biomeccanica dello Sport, nonché nel campo della tecnica e tecnologia applicate alle singole discipline sportive, in particolare per le discipline olimpiche tramite l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport (IMSS) della Coni Servizi S.p.A., società di servizi che opera - ex lege 178/02 - in base ad un contratto di servizi per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente pubblico CONI;
- g) il CONI, tramite la Coni Servizi, intende instaurare una collaborazione con il CNR finalizzata ad utilizzare gli impianti per l'esecuzione di test fisiologici e biomeccanici e ad avvalersi di talune delle competenze tecniche acquisite dal CNR nella propria attività, allo scopo di migliorare i risultati raggiunti nella ricerca nel campo della tecnica e della tecnologia applicate allo sport;
- h) in passato sono già state attivate collaborazioni scientifiche tra gli Istituti del CNR e del CONI, con una forte interazione tra i rispettivi ricercatori che hanno determinato elevate competenze e creato un sinergismo culturale e scientifico con ricadute già significative in campo nazionale ed internazionale;
- i) è interesse delle Parti continuare e ulteriormente sviluppare, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuno, attività di ricerca di comune interesse;
- j) è riconosciuta, altresì, da parte del CNR l'opportunità di consolidare le collaborazioni esistenti e di sviluppare, di comune accordo, nuove forme di collaborazione anche al fine di favorire la possibilità di una maggiore sinergia tra gli Istituti del CNR e del CONI;
- k) le Parti con la presente convenzione non intendono in alcun modo dare corso ad attività imprenditoriali di produzione o scambio di beni o servizi ma solamente intendono soddisfare i comuni fini istituzionali di promozione ed incentivo alla ricerca finalizzata;

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 — Premesse

1. Le considerazioni poste in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Articolo 2 — Oggetto

1. Scopo del presente Accordo Quadro è quello di utilizzare risorse e competenze esistenti presso il CNR e presso il CONI, Istituto di Medicina e Scienza dello Sport di Coni Servizi, per attività di ricerca e di consulenza tecnico - scientifica, inserite nei contesti programmatici delle Parti.
2. I contenuti specifici e le modalità operative delle iniziative rientranti nell'ambito del presente Accordo Quadro saranno proposte, elaborate e coordinate da un apposito Comitato Bilaterale di cui all'art. 3, nonché regolate e disciplinate contrattualmente con specifiche Convenzioni Operative di cui all'art. 5.

Articolo 3 — Comitato Bilaterale

1. Per il coordinamento delle attività di collaborazione di cui al presente Accordo, le Parti convengono di istituire un Comitato Bilaterale composto come segue:
 - dal Presidente del CNR o da un suo delegato;
 - da due rappresentanti del CNR nominati dal Presidente dell'Ente;
 - dal Presidente del CONI o da un suo delegato;
 - da due rappresentanti del CONI nominati dal Presidente dell'Ente;
2. I componenti del Comitato restano in carica fino a sostituzione e comunque non oltre la durata del presente Accordo.
3. Il Comitato si riunirà almeno una volta l'anno.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito. Le eventuali spese di missione dei componenti saranno a carico dell'Ente di rispettiva appartenenza. Il Comitato ha i seguenti compiti:
 - identificare e proporre su base triennale le attività di ricerca di interesse comune, aggiornandole annualmente in sintonia con i programmi del CNR e del CONI;
 - promuovere la stipula delle Convenzioni Operative di cui agli artt. 2 e 5 del presente Accordo;
 - effettuare il monitoraggio delle iniziative comuni di cui all'art. 2 e redigere relazioni annuali sul loro andamento ai competenti Organi del CNR e del CONI.



Articolo 4 — Svolgimento delle attività di ricerca

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca previste dal presente Accordo potranno essere utilizzate le strutture, le attrezzature e il personale del CNR e/o di CONI Servizi secondo le modalità stabilite dalle Convenzioni operative di cui al successivo art. 5.


Articolo 5 — Convenzioni operative

1. Il CNR e CONI – che opera attraverso Coni Servizi - , concorderanno e definiranno, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR, la realizzazione di progetti di ricerca o altre attività scientifiche di comune interesse (d'ora innanzi "Progetto") attraverso la stipula di Convenzioni Operative, definite sulla base del presente Accordo Quadro. Le Convenzioni Operative regoleranno l'oggetto e le condizioni dei rispettivi impegni definendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - le strutture scientifiche di ciascun Ente coinvolte nel Progetto;
 - le modalità di gestione delle attrezzature scientifiche messe a disposizione dalle Parti;
 - la localizzazione delle attività e degli spazi destinati alla progettualità comune;
 - la ripartizione tra i due Enti delle relative risorse, personale incluso;
 - la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari all'esecuzione dei progetti;
 - le modalità di partecipazione del personale dei due Enti, scientifico e non, alle attività di interesse comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
 - la gestione della proprietà intellettuale eventualmente scaturita dall'esecuzione del Progetto.

Ciascuna Convenzione dovrà essere approvata dalle Parti secondo i rispettivi ordinamenti interni.

Articolo 6 — Progetti comuni di ricerca e proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale scaturita da tutti i risultati totali o parziali derivanti dall'esecuzione di progetti comuni di ricerca, e tutte le informazioni ad essi relative sarà regolamentata nelle Convenzioni di cui all'art. 5 sulla base delle affiliazioni degli inventori, fatto salvo quanto dispone la Legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato.
2. In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività di ricerca di cui alla presente Convenzione dovrà essere menzionato l'intervento del CNR e di CONI quali Enti patrocinanti le attività medesime sulla base dell'affiliazione dei relativi autori della ricerca.



Articolo 7 — Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro


1. Il CNR e CONI e/o Coni Servizi, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all'attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per il personale in materia di rischi infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro.
2. In applicazione del D.Lgs. 81/2008 "T.U. in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro", le Parti concordano che, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori che prestano la propria presso gli enti di cui al presente accordo, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 è individuato sia nel datore di lavoro della struttura ospitante sia nel datore di lavoro della struttura ospitata. Il personale ospitato è considerato lavoratore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008: di conseguenza le parti concordano che il Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, nonché gli altri documenti previsti dalla normativa vigente in materia, verranno inviati dalla struttura ospitante alla struttura di provenienza dei lavoratori per consentire al Datore di lavoro di conoscere i rischi a cui sono sottoposti i propri lavoratori.

Articolo 8 — Durata e recesso

1. Il presente Accordo Quadro ha la durata di cinque anni a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato, di volta in volta, per uguale periodo sulla base di espresso accordo scritto tra le Parti.
2. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo Quadro in qualunque momento e per qualunque causa mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
3. La cessazione del presente Accordo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento a favore di alcuna delle Parti.
4. Lo scioglimento del presente Accordo, per scadenza naturale del termine (mancato rinnovo) ovvero per recesso esercitato da una delle Parti, non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento dello scioglimento, che resteranno regolate, per quanto di ragione e sino al loro completamento, dal presente Accordo e dalle rispettive Convenzioni Operative.

Articolo 9 - Tutela dei dati personali e Riservatezza

1. Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o



Art. 13 — Registrazione


1. Il presente Accordo Quadro viene redatto in duplice originale ed è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Art. 14 — Miscellanea

1. Il presente Accordo Quadro ed i singoli diritti ed obblighi allo stesso sottesi non potranno essere da una Parte ceduti a terzi senza il preventivo consenso dell'altra Parte.
2. Qualsiasi comunicazione da effettuarsi ai sensi e per gli effetti del presente Accordo Quadro dovrà essere effettuata a mezzo raccomandata A.R. o telegramma o telefax ai seguenti indirizzi:

Consiglio Nazionale delle Ricerche
P.le Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma

Il Presidente
Prof. Luigi Nicolais



Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Largo Lauro De Bosis n. 15 – Roma 00135

Il Presidente
Dot. Giovanni Malagò

